

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI ATTO DI AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI IN OTTEMPERANZA ALL' ORD. PRESIDENZIALE N° 4557/2023 RESA DAL PRESIDENTE DELLA SEZIONE IIIQ DEL TAR PER IL LAZIO, NEL GIUDIZIO R.G. N° 3655/2023

I sottoscritti, avv.ti Antonietta Favale (C.F. FVLNNT80M49G786Q), Gabriele Tricamo (C.F. TRCGRL77R31F205P), Marco Orlando (C.F. RLNMRC66D24H501Q) e Matteo Valente (C.F. VLNMTT81C30H501F), in qualità di difensori della **Colma S.r.l.** (C.F./P.IVA 01178470439), in persona del legale rappresentante *pro tempore* Daniele Sparvoli, con sede legale in Tolentino, Viale della Concordia 1 – 62029, giusta procura in calce al ricorso, ed in forza dell'autorizzazione di cui all'ordinanza presidenziale in epigrafe

PREMESSO CHE

Con l'ordinanza presidenziale in epigrafe, il Presidente della Sezione III-quater ha ritenuto di disporre "la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso relativo ai ricorsi di cui trattasi sui siti web istituzionali del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio, con le modalità di seguito esposte:", stabilendo che "la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni: 1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; 2) il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimate; 3) il testo integrale del ricorso e dei ricorsi per motivi aggiunti; 4) l'indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento; 5) l'indicazione del numero della presente

ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami", disponendo ulteriormente che: "le Amministrazioni resistenti hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, dei ricorsi per motivi aggiunti e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso, dei ricorsi per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi)" ed altresì che le Amministrazioni resistenti "1) non dovranno rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita; 2) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica"; 3) dovranno, inoltre, curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);"

AVVISANO CHE

1) L'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso è:

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III-quater, R.G. n. 3655/2023

2) Il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimate sono:

Ricorrente: Colma S.r.l.

Amministrazioni intimate: Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, la Regione Marche

3) Testo integrale del ricorso per motivi aggiunti.

Vedasi allegati contenenti il testo integrale del Ricorso per Motivi Aggiunti

proposto avverso il Decreto n. 14 del 14 marzo 2025 - unitamente al relativo Allegato A - del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche, pubblicato per estratto sul B.U.R.M. n. 38 del 28 aprile 2025

4) Indicazione dei controinteressati:

Tutte le strutture del SSN/SSR operanti nella Regione Marche nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento (2015-2018) nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento.

5) Indicazione del numero dell'ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami:

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, Sez. III-quater ordinanza presidenziale n. 4557/2023.

*

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo ed in particolare, attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n 3655/2023) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "TAR Lazio - Roma".

*

La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata con ordinanza presidenziale n. 4557/2023 della Sez. III-quater del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma.

*

Si allega al presente avviso il testo integrale del ricorso, dell'istanza cautelare, nonché dell'ordinanza presidenziale n. 4557/2023 della Sez. III-quater del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma.

*

AVVISANO, INOLTRE, CHE

In ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo, le Amministrazioni:

- hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso, dell'istanza cautelare e dell'ordinanza presidenziale citata, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della medesima ordinanza presidenziale (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- dovranno rilasciare alla parte ricorrente (ad i seguenti indirizzi PEC antoniettafavale@ordineavvocatiroma.org;

gabriele.tricamo@milano.pecavvocati.it;

marcoorlando@ordineavvocatiroma.org;

- matteovalente@ordineavvocatiroma.org) un attestato nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
- curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, l'istanza cautelare e l'ordinanza presidenziale, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della citata ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate (laddove nel caso in cui le amministrazioni indicate ravvisino difficoltà/impossibilità a provvedere nei termini indicati in ordinanza ai relativi adempimenti, atteso il consistente numero delle ordinanze di integrazione di cui saranno destinatarie e ne diano atto formalmente per effettuazione si dovrà intendere l'inoltro, da parte ricorrente alle indicate amministrazioni, della richiesta della pubblicazione di cui trattasi), pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della

prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il successivo termine perentorio di ulteriori giorni 30 (trenta) dal primo adempimento.

Roma, 27 giugno 2025

Avv. Antonietta Favale Avv. Gabriele Tricamo Avv. Marco Orlando Avv. Matteo Valente